

# COMUNE DI CARPI

PROVINCIA DI MODENA

---

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA  
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021 – 2023

---

## **COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI CARPI**

**Verbale n. 62 del 09/12/2020**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SeS 2019-2024 SeO 2021-2023**

### **PREMESSA**

**I sottoscritti Carlo Costa, Andrea Salmi e Massimo Masotti, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 69 del 26/07/2018**

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 01 dicembre 2020, relativa all'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019-2024 SeO 2021-2023;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 01 dicembre 2020, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 05 novembre 2020, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione SeS 2019-2024 SeO 2021-2023 per il Comune di Carpi ed il Parere n. 55 del 20/10/2020, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il previsto parere obbligatorio.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica al comma 5, che "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) l'art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili), comma 6, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), dispone che "*il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020*";

d) il termine del 30 settembre 2020 mantiene comunque il suo carattere ordinatorio e non perentorio;

e) il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art 106, comma 3bis, dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;

f) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "*il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione*". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

g) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
  - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;

- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27 giugno 2019;
- c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

### **1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018; è allegato e parte integrante della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019-2024 SeO 2021-2023.

### **2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione ed è allegato e parte integrante della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019-2024 SeO 2021-2023.

### **3) Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2021-2023, è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 01 dicembre 2020.

- e) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere.
- f) nel DUP è stata data evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

## CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 241 del 01 dicembre 2020.

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione SeS 2019-2024 SeO 2021-2023, così come modificato dalla Nota di aggiornamento, contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e che le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **esprime parere favorevole**

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019-2024 SeO 2021-2023 con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27 giugno 2019, e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

**09/12/2020**

**L'organo di revisione**

**Dott. Carlo Costa**

**Dott. Andrea Salmi**

**Dott. Massimo Masotti**